



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. NICCOLINI PONSACCO

P.ZZA CADUTI CEFALONIA E CORFU' 1, 56038 - PONSACCO (PI) Tel.: 0587739111 - C.F.: 81002090504 –

E-mail: piic81900l@istruzione.it - Pec: piic81900l@pec.istruzione.it

Approvato in Collegio Docenti con delibera n. 66 del 19/05/2026

Approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 147 del 19/05/2026

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto del fumo

Art. 1 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 sul "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976;
- Legge 689/1981;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16/01/2003, n. 3;
- Legge 31/10/2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/95, 24/07/03, 16/12/04;
- Legge 30/12/2004, n. 311;
- Circolare del Ministero della Salute del 14 gennaio 2005;
- Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- C.C.N.L. del 29/11/2007 – Comparto Scuola;
- Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).

Art. 2 - Finalità

Il presente Regolamento, avente finalità educative, è orientato a:

1. preservare la salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica;
2. prevenire il vizio del fumo;
3. incoraggiare coloro che fumano a smettere di fumare;
4. assicurare un ambiente salubre, in ossequio alla normativa riguardante la sicurezza sul lavoro;
5. rendere la scuola un ambiente quanto più "sano" possibile, fondato sul rispetto della persona e della legalità e che, inoltre, induca gli studenti ad assumere scelte consapevoli indirizzate alla salute propria ed altrui;
6. far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze dell'edificio scolastico in cui è vietato fumare;
7. promuovere iniziative educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel POF e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

8. Vigete il divieto di fumo - anche per le sigarette elettroniche - in tutti i locali e pertinenze esterne dell'istituto all'interno della zona recintata.
9. Negli atri, nei corridoi e nella palestra sono affissi cartelli in cui viene indicato il divieto di fumo, la norma di riferimento, le sanzioni applicabili e i preposti cui spetta accertare le violazioni

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

10. I preposti all'osservanza del divieto nella scuola sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14/12/1995.
11. I responsabili preposti devono:
 1. Assicurarsi che i cartelli informativi vengano affissi correttamente, posizionandoli in modo ben visibile nei luoghi in cui vige il divieto.
 2. Vigilare sull'osservanza del divieto, nonché procedere alla contestazione delle infrazioni ed alla relativa verbalizzazione.
12. I responsabili al controllo dell'applicazione del divieto sono preposti, indicati dal Dirigente scolastico e indicati nella nomina predisposta di anno in anno.

Tutto il personale docente e ATA deve rilevare eventuali violazioni e deve comunicarle ai funzionari incaricati. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà inoltre evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
13. Il responsabile preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo incaricato dal D.S. non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in caso di rifiuto la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
14. Gli agenti accertatori incaricati ricopriranno il ruolo fino alla revoca dell'incarico da parte del D.S..

15. Laddove sorgessero difficoltà nell'applicazione delle norme antitabacco, il D.S. può richiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
16. Il personale incaricato della funzione di agente accertatore deve essere munito della disposizione di nomina. Quest'ultima va esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, in particolare se il trasgressore non è a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 - Sanzioni

17. Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa ovvero al pagamento di una somma che va da euro 27,50 ad euro 275,00. Ai sensi della normativa vigente, al personale scolastico è vietata la riscossione immediata della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma, il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari dunque ad euro 55,00.
18. La misura della sanzione è raddoppiata quando la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di neonati o, comunque, di bambini fino a dodici anni.
19. Agli incaricati della sorveglianza, qualora non facciano quanto necessario affinché il divieto di fumo venga rispettato, verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 200,00 ad euro 2.000,00, così come previsto dalla l. n. 584/1975 e s.m.i..
20. Il personale scolastico che non osservi il divieto nei locali in cui è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
21. La violazione del divieto di fumo commessa dagli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 6 - Pagamento delle contravvenzioni

22. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
23. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, la somma di euro 400,00.
24. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - A. In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
 - B. Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - C. Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del

versamento (Infrazione al divieto di fumo). Il trasgressore, pagata la sanzione amministrativa, dovrà far pervenire, entro 60 (sessanta) giorni, a mano o a mezzo posta, la ricevuta del versamento alla scuola, al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 - Contestazione e notificazione

25. La trasgressione deve essere contestata immediatamente mediante consegna di una copia del verbale.
26. Nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, va notificata entro 30 (trenta) giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.
27. Il verbale è redatto in triplice copia, di cui una per il trasgressore che andrà consegnata o notificata.
28. Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione, il trasgressore può consegnare all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
29. Ai sensi della normativa vigente e come già anticipato, al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
30. Allo scopo della più ampia informazione in materia, il presente Regolamento dovrà avere massima pubblicità, anche attraverso comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 9 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione nell'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Il Dirigente Scolastico
Floriana Battaglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati alla procedura:

- allegato 1: Nomina dei funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo*
- allegato 2: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo*